

TI_GERICHTE 16.2002.101 vom 6. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2002.101

FR: TI_GERICHTE 16.2002.101 du 6 mai 2003

IT: TI_GERICHTE 16.2002.101 del 6 maggio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 6

Le censure del ricorso sono corrette. Infatti, ancorché nell'ambito del rigetto definitivo dell'opposizione il creditore indicato nel titolo esecutivo debba coincidere con la persona dell'istante (Staehelin , op. cit., n. 33 ad art. 80 LEF), nel caso specifico dell'incasso di un contributo alimentare per un figlio, vale l'art. 289 cpv. 1 CC secondo il quale i contributi di mantenimento spettano al figlio e, per la durata della minore età, sono versati al suo rappresentante legale oppure al detentore della custodia. Ciò che viene inteso come la facoltà di chi detiene la potestà parentale di procedere in proprio nome all'incasso del contributo alimentare (Staehelin , op. cit., n. 36 ad art. 80 LEF; Stücheli , Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 170; Panchaud/ Caprez , La mainlevée de l'opposition, 1980, § 5 n. 18 e § 17 n. 23; DTF 109 II 372; JT 1978, 26). Ed è ciò che si verifica nella fattispecie, pacifica l'autorità parentale attribuita alla madre (doc. D, Convenzione, § 3).

Contrariamente poi a quanto obietta il convenuto nelle osservazioni al ricorso, il principio indicato non è stato modificato o abrogato con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sul diritto del divorzio (Breitschmid , in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 276 CC, N. 18). Infine, la facoltà della procedente di incassare il contributo alimentare potrebbe essere data in concreto già in base alla lettera della sentenza di divorzio che indica nella madre la destinataria del contributo alimentare inteso al mantenimento della figlia. Non concedendo il rigetto dell'opposizione per i motivi indicati, il segretario assessore ha deciso in modo manifestamente contrario sia al diritto sostanziale, sia a un principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso (Cocchi/ Trezzini , CPC-TI, art. 327, m. 13): ciò che comporta la cassazione del giudizio impugnato.

E. 7

Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera decide il merito della controversia. In concreto, decisa negativamente l'eccezione sollevata dall'escusso e preso atto dell'idoneità del titolo prodotto dall'istante, si osserva che l'importo posto in esecuzione corrisponde alla differenza tra i contributi alimentari, non indicizzati, dovuti dal convenuto per il periodo dal 14 aprile 2000 al 16 agosto 2002, ossia fr. 22'950.- (così come correttamente calcolato nel doc. F e non contestato) e quanto da questi effettivamente versato, ossia fr. 16'950.-, osservando che la prova portata dall'escusso di aver corrisposto all'istante fr. 500.- in più (doc. 1) risulta irrilevante, non concernendo il periodo di computo indicato nell'esecuzione. D'altra parte, pretendendo di far rientrare nel totale il versamento effettuato l'11 settembre 2002, l'escusso si scosta comunque dal termine previsto convenzionalmente, secondo cui il contributo è da versare in via anticipata entro il

giorno 5 di ogni mese, a valere -evidentemente- per quello stesso mese. In tal senso l'istanza dev'essere accolta. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che per la prima sede alla parte istante non possono essere riconosciute ripetibili nella misura fissata dal primo giudice a favore della controparte, bensì unicamente un'indennità per compensare il dispendio di tempo causatole dalla procedura giudiziaria (Cocchi/Trezzini , CPC-TI, ad art. 150, m. 10), non essendo infatti ipotizzabile l'applicazione della TOA poiché l'istante non era rappresentata in giudizio (Rep 1990 210).
Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 6 dicembre 2002 di _____ è accolto. Di conseguenza la sentenza 25 novembre 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L'istanza è accolta. Di conseguenza è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da _____ al PE no. _____ dell'UE di Lugano. 2. La tassa di giustizia in fr. 140.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico del convenuto. Questi rifonderà inoltre all'istante un'indennità di fr. 50.-. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 160.-, già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico di _____ con l'obbligo di versare alla ricorrente fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede. III. Intimazione a: _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello II
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.